



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 41 DEL 14.08.2003 E
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI
CONSECUTIVI DAL 5 SETTEMBRE 2003 AL 19 SETTEMBRE 2003

Publicato dal 5/09/03 al 19/09/03
Galati M. A. 20/09/03

IL MESSO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art.1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «*Ordinamento delle autonomie locali*», così come recepito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 «*Provvedimenti in tema di autonomie locali*», in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e seguenti dello Statuto del Comune, a garanzia della legittimità, della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa comunale.

Il regolamento disciplina il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione allo Statuto comunale, per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.

Il Difensore civico è vincolato al segreto d'ufficio ed alla riservatezza; ad esso si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di responsabilità.

Art.2

Informazione dei cittadini

Il Sindaco, entro trenta giorni dalla nomina, provvede, con pubblico avviso contenente le informazioni di cui al comma successivo, a dare notizia ai cittadini dell'attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale.

L'informazione di cui al comma precedente deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza:

- a) delle funzioni del Difensore civico comunale;
- b) della persona eletta ad esercitarle;
- c) della sede, dell'orario di ricevimento e del recapito telefonico dell'ufficio del Difensore civico;
- d) dei soggetti che hanno diritto di richiedere gli interventi e del carattere assolutamente gratuito degli stessi.

Art.3

Diffusione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà inviato, entro trenta giorni dalla sua esecutività ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunale, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi di cui al comma precedente sono tenuti a dare adeguata conoscenza del contenuto del presente regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme in esso contenute siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

CAPO II

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art.4

Istituzione e finalità

Il Comune, con l'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma le garanzie previste dall'articolo 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, richiamato, così come recepito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.

L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono stabilmente nel Comune;
- b) da coloro che, nel territorio comunale, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a), svolgano attività professionali, artistiche, di altro lavoro autonomo o che conducano aziende od opifici industriali, artigianali o commerciali;
- c) dalle associazioni di partecipazione popolare;
- d) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini aventi particolari necessità di tutela;
- f) da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune italiano, per i quali ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'intervento del Difensore civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo articolo 13.

Art.5

Nomina

Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, ed è scelto tra i cittadini che hanno avanzato la loro candidatura, a seguito di avviso pubblico approvato dalla Giunta, eleggibili alla carica di Consigliere comunale,

in possesso del diploma di 2° grado – Licenza Media Superiore.

Egli, inoltre, deve essere dotato di preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativa, nonché dare piena garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

Le proposte di candidatura devono essere presentate, a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del relativo avviso, che deve essere pubblicizzato anche attraverso l'affissione di appositi manifesti.

La proposta di candidatura deve, a pena di inammissibilità:

- a) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso;
- b) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e la residenza del candidato;
- c) contenere, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'indicazione del titolo di studio posseduto, della scuola che lo ha rilasciato e della votazione conseguita;
- d) contenere il curriculum professionale e l'indicazione dell'occupazione abituale del candidato, con l'elencazione della cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che al momento della pubblicazione dell'avviso.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'eventuale successiva.

Art.6

Durata in carica

Le funzioni di Difensore civico vengono assunte dopo che sia stato prestato giuramento avanti al Sindaco ed al Consiglio Comunale con la seguente formula:

"Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'esclusivo interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

La mancata prestazione del giuramento comporta la decadenza dall'ufficio.

Il Difensore civico dura in carica due anni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.

Al Difensore civico è preclusa la possibilità di accettare analogo incarico in altri Comuni.

Art.7

Ineleggibilità

Non può ricoprire l'ufficio di Difensore civico:

- 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- 2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, di assessore o consigliere provinciale o comunale, di amministratore delle unità sanitarie locali, di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche o per azioni a partecipazione pubblica, di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- 3) i ministri del culto;
- 4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il Segretario Generale del Comune;
- 5) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- 6) **non sono eleggibili a difensore Civico coloro che si sono presentati come candidati nell'ultima tornata elettorale amministrativa tenutasi negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza dell'avviso pubblico con il quale si bandisce la presentazione delle domande per la carica di Difensore Civico,**

Art.8

Promozione della decadenza

Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità riportate al precedente articolo 7.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio comunale procede alla nomina.

Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti l'esistenza di cause di incompatibilità, che non sono state rimosse nei termini di cui al comma precedente, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico.

Nel caso di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, per mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro i successivi venti giorni il Consiglio deve pronunciarsi definitivamente, tenuto conto delle deduzioni

presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistano e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio del Difensore civico comunale.

La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico possono essere poste all'esame del Consiglio dal Sindaco e dai Consiglieri.

I provvedimenti di decadenza sono adottati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese con deliberazione motivata.

Art.9

Cessazione dalla carica

Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente articolo 7 o venendo meno una delle prerogative di cui all'articolo 5, secondo comma;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
- c) per dimissioni;
- d) per morte.

Venendo meno una delle prerogative di cui al secondo comma del citato articolo 5, il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, corredata della documentazione comprovante il venire meno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio può disporre la revoca del Difensore civico per:

- a) gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni;
- b) gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

La procedura è promossa da almeno un terzo dei consiglieri o dal Sindaco, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i promuoventi rendono necessaria la revoca. Il Consiglio esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti assegnati. Se la proposta è respinta il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è accolta il Consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni.

Trascorso tale termine il Consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato, a scrutinio segreto, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati e maggioranza semplice nell'eventuale seconda convocazione. Se la proposta non è approvata il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata la decisione.

Alla notifica si provvede ai sensi di legge, comunque, entro dieci giorni da quello dell'avvenuta esecutività della relativa deliberazione.

Le dimissioni del Difensore civico sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

Art.10

Competenze economiche

La carica di difensore civico è a titolo onorifico, possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per i Consiglieri Comunali.

CAPO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art.11

Prerogative e funzioni

Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con le prerogative che le stesse richiedono, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune, è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Egli è garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e correttezza dell'azione amministrativa del Comune, delle istituzioni e degli eventuali enti dipendenti, conservando piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.

Il Difensore civico attua interventi finalizzati a rimuovere tutti i fatti limitanti l'esercizio dei diritti, da assistenza ai cittadini ed agli utenti nella tutela dei loro diritti ed interessi.

Spetta al Difensore civico curare, d'ufficio o a richiesta di singoli cittadini, di associazioni o di enti pubblici o

privati, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e la corretta e tempestiva adozione dei provvedimenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ha le seguenti prerogative:

- a) risponde alle petizioni ed istanze dei cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine alla questione oggetto della richiesta;
- b) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
- c) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici;
- d) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone contestuale comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente per materia;
- e) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze, e in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- f) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al Sindaco, al Consiglio comunale ed alla Giunta, sull'andamento dell'azione amministrativa;
- g) può invitare l'Amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

I responsabili dei procedimenti prestano al Difensore civico la massima collaborazione. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art.12

Segnalazioni ad altre amministrazioni

Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che ricadano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono negativamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4, ne riferisce al Sindaco ed al Consiglio, per il tramite del suo Presidente, comunicando tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale e prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art.13

Limitazione degli interventi

Non possono richiedere l'intervento del Difensore civico comunale:

- a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) gli amministratori di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi e) i dipendenti comunali e delle istituzioni, aziende, enti consorzi di cui al 2° comma dell'articolo 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con il Comune od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti di concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incarichi di prestazioni professionali o di lavoro autonomo i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o da convenzioni.

Art.14

Attivazione e conclusione degli interventi

L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'articolo 4 senza particolari formalità.

L'istanza può essere avanzata per iscritto fornendo tutti gli elementi necessari in riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore od i suoi collaboratori che la ricevono, assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta,

facendola sottoscrivere dall'interessato.

Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che lo stesso può promuovere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art.15

Diritto di accesso

Per l'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico ha diritto nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune, degli uffici e servizi, e degli altri soggetti previsti dall'articolo 11, direttamente o tramite il suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta.

Le notizie ed informazioni sono sempre fornite in forma scritta. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza,

facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro sei giorni.

La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa e/o limitazione. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso ufficio (tabella B – numero 3 del D.P.R. n. 642 del 26.10.72, nel testo stabilito dall'articolo 28 del D.P.R. n. 955 del 30.12.82). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo possibile.

Art.16

Esercizio delle funzioni

Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti di cui all'articolo 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni di cui all'articolo 11, ovvero ritiene di dovere intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dall'articolo 12, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o al responsabile del procedimento, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente la necessità del suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Consiglio Comunale ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo.

L'esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il responsabile del procedimento è tenuto a partecipare all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilita dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata, inviandogli al contempo apposita relazione scritta sullo stato del procedimento ed ai particolari aspetti dello stesso che egli abbia rilevato.

Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto, ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento.

Effettua immediata segnalazione del suo intervento inviando, per conoscenza, copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Consiglio comunale ed a coloro che hanno promosso l'intervento.

Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

Art.17

Mediazione

Quando il cittadino interessato, singolo o associato, lo richieda formalmente il Difensore civico svolge funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziale tra il Comune ed il cittadino medesimo per la formazione del contenuto del provvedimento finale.

La mediazione avviene con modalità informali che possono raggiungere la forma di una intesa scritta, a cura del Difensore civico, tra le parti.

